



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00791/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2017, presentato, in data 30 agosto 2017, dal sig. Luigi Repace contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e con notifica effettuata anche alla Procura Federale FIGC, nonché al sig. Valerio Branda, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello c/o FIGC, Sezioni Unite, adottata nella riunione del 7 giugno 2017 e pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. FIGC n. 020/CFA del 1 agosto 2017 (s.s. 2017/2018), con la quale la Corte Federale d'Appello, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso la decisione dell'organo di primo grado endofederale, ha ridotto a quindici mesi la sanzione dell'inibizione, confermando nel resto la decisione del Tribunale Federale Nazionale, per l'asserita violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello FIGC, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Oreste Fasano

Depositato in Roma in data 25 settembre 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face